



VALES
VALUTAZIONE E SVILUPPO
DELLA SCUOLA



ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"

V.le M. UNGHERIA, 86 74013 GINOSA (TA)– tel. 099/8290470

E-mail: TAIC82600L@istruzione.it– PEC: TAIC82600L@pec.istruzione.it

Sito web: www.scuolacalo.gov.it - C.F. 90122060735

CIRCOLARE N. 3 DEL 30/08/2017 a.s. 2017/18

A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Al DSGA
sedi

Oggetto: incompatibilità e libera professione

Si ricorda al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono attività retribuite le norme vigenti in materia di incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto con il MIUR.

Riferimenti normativi

La disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii., ripreso dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola. Inoltre, l'art. 48 della L. 17 n. 144/99, estende al personale docente dipendente da enti locali le norme dell'art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni.

Per le procedure di autorizzazione va applicato l'art. 53, comma 10 del D.Lgs. 165/2001 citato.

Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a diniego di autorizzazione.

Con sentenza n. 129/1998 il TAR Piemonte ha affermato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all'esterno dell'amministrazione in modo occasionale o non collidente con gli interessi dell'Amministrazione stessa non può essere negata se non con provvedimento motivato, che spieghi perché il dipendente richiedente non può svolgere l'incarico.

Circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione, anche in relazione al compiuto assetto autonomistico decorrente dall'1/9/2000 a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 275/99, essa è da ritenersi intestata al Dirigente Scolastico, che esercita le funzioni di cui al D.Lgs. 59/1998 mediante provvedimenti idonei a diventare definitivi (quindi insuscettibili di ricorso amministrativo) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo (vedi artt. 14 e 16 del DPR 275/1999).

La durata dell'autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino immutati, dovendosi valutare la compatibilità di fatto.

La L. n. 662/96 (collegato alla finanziaria 1997), ha introdotto varie innovazioni all'impianto normativo preesistente, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1. commi 56-60 ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di "svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa". La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego. Eccezioni al divieto sono il part-time, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. La materia che concerne il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è disciplinata dall'O.M. n. 446 del 22/7/1997, emanata in applicazione delle norme del C.C.N.I. 1995 e delle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1990 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.AA. n. 55 del 13/2/1998. Anche l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 detta le norme pattizie sul tema, e specificamente il comma 9 stabilisce che "al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto".

Esercizio della libera professione

Il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicita previa autorizzazione del Capo di Istituto. La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola deve essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali, debitamente autorizzate, sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991. **Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.**

Per quanto riguarda , in particolare, l'esercizio della professione di avvocato vanno richiamate le disposizioni della L. 247/2012 che all'art. 19 stabilisce che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche e private parificate, nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Le condizioni entro cui è consentito al personale docente l'esercizio della professione forense sono richiamate dall'art. 1 comma 56bis L. 662/96:

- 1: autorizzazione del dirigente scolastico che deve valutare l'eventuale pregiudizio che l'esercizio della professione può arrecare all'assolvimento delle attività inerenti la funzione docente;
- 2: divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione;
- 3: divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marianna GALLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39
Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa